COMUNE DI GENIVOLTA

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE **N. 17 del 27-10-2020**

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi,** addì **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **20:30,** nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione **Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione** sotto la presidenza del Signor Gian Paolo Lazzari il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	PRESENTI / ASSENTI
1.	Lazzari Gian Paolo	Presente
2.	Repellini Paolo	Presente
3.	Ruperti Giuseppe	Presente
4.	Colombi Francesco	Presente
5.	Guerini Rocco Anna	Presente
6.	Bertoli Mauro	Presente
7.	Savaresi Marco	Presente
8.	Golfre' Andreasi Margherita	Presente
9.	Chiroli Alfredo	Presente
10.	Dondoni Daniele	Presente
11.	Calvi Patrizia	Presente

Totale Presenti 11 Totale Assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANGELINA MARANO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 16/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

1) aliquota 0,86 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
2) aliquota 0,48 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

confermando **nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze**

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 16/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote TASI:

	ALIQUOTE
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9 E RELATIVE PERTINENZE **DETRAZIONE**: CAPITOLO 3 – ART. 8 REGOLAMENTO IUC € 60,00 con rendita catastale fino ad € 300,00 € 40,00 con rendita catastale da € 300,01 ad € 600,00 € 20,00 con rendita catastale da € 600,01 ad € 900,00	0,12 per cento
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,10 per cento
AREE FABBRICABILI	0,17 per cento
ALTRI FABBRICATI	0,17 per cento

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o

diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557*, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote scaturite dalla somma delle precedenti aliquote IMU e TASI:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al *6* per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 1 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari a 10,3 per mille;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari a 10,3 per mille
6) terreni agricoli: aliquota pari a 8,6 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari a 10,3 per mille.

Visti:

- il decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 che ha prorogato alla data del **31 ottobre 2020** il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali.
- l'art. 138 del Decreto Rilancio contiene disposizioni ai fini dell'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Udito l'intervento del Consigliere Alfredo Chiroli che afferma che sarebbe stato opportuno ridurre la tassazione per aiutare la popolazione difficoltà;

Udita altresì la risposta del Sindaco che riferisce che gli aiuti sono stati erogati in maniera mirata e non generalizzata;

Con voti favorevoli n. 8, contrati n 3 (Chiroli Alfredo, Dondoni Daniele, Calvi Patrizia) astenuti n. 0 resi per alzata di mano, da n .11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al *6* per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;

8) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari ad 1 per mille;

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari a 10,3 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari a 10,3 per mille
- terreni agricoli: aliquota pari a 8,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari a 10,3 per mille.

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Indi il Consiglio comunale stante l''urgenza di provvedere

dichiara

con voti favorevoli n. 8, contrati n 3 (Chiroli Alfredo, Dondoni Daniele, Calvi Patrizia), astenuti : 0, resi per alzata di mano, da n .11 Consiglieri presenti e votanti il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma , D.lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Gian Paolo Lazzari

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANGELINA MARANO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANGELINA MARANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

|_| è divenuta esecutiva il 27-10-2020 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000

Li 27-10-2020

|_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 27-10-2020

Li 27-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANGELINA MARANO